

b) contro colui che con la stessa intenzione, ovvero durante una rivolta od una ribellione che avesse luogo per un motivo qualsiasi, resistesse alla forza armata, o commettesse degli atti di violenza contro i funzionari pubblici, contro le persone rappresentanti qualche magistratura o contro una guardia o sentinella ;

c) contro colui che prendesse parte a mano armata ad una rivolta popolare, e che, intimato dall'autorità o dalla forza armata di ritirarsi, non si sottomettesse prontamente e fosse arrestato durante questa rivolta o ribellione munito d'armi od altri strumenti che possono dare la morte ;

d) contro colui che provocasse ad una rivolta popolare, sia con discorsi in pubblico ispirando l'odio contro la forma di Governo, l'amministrazione dello Stato, o la costituzione del paese, sia con altri mezzi tendenti allo stesso scopo (§ 67 della prima parte del codice), o che prendesse parte ad una rivolta eccitata con simili mezzi. E contro quello che si rendesse reo di grave trasgressione di polizia.

§ 2.° In tutti i casi il giudizio statario sarà applicato dal tribunale criminale del luogo dove sarà stato commesso il crimine o delitto, e dovrà istruirsi tosto che la nuova dell'avvenimento sia ricevuta, senza attendere gli ordini dell'autorità superiore, o senza che abbia avuto luogo una pubblicazione preventiva.

Per deliberare se debba aver luogo l'applicazione del giudizio statario, oltre al presidente, occorre il concorso almeno di quattro giudici; la scelta di questi giudici è lasciata al presidente del tribunale od a chi lo rimpiazza.

§ 3.° Saranno tradotti davanti il tribunale, senza riguardo al loro domicilio particolare, o al luogo nel quale furono arrestati, tutti coloro presi sul fatto o contro i quali esistessero degl'indizi legali abbastanza gravi, per poter sperare con ragione di pervenire senza ritardo alla prova legale della loro colpevolezza.

§ 4.° Il tribunale criminale è autorizzato ad applicare la procedura stataria anche contro i militari, o contro coloro che sono soggetti ad una giurisdizione militare, nel caso dove l'arresto fosse effettuato dall'autorità civile. Tuttavolta il tribunale dovrà darne avviso immediato al più vicino comandante militare, indicando il nome, il luogo di nascita ed il grado dell'accusato. Il tribunale è egualmente autorizzato a citare direttamente i testimoni sottoposti alla giurisdizione militare, ma dovrà sempre informarne il più vicino comandante militare.

§ 5.° Tutto il processo, dal suo principio sino alla fine, avrà luogo